

Decreto n. 100.17
prot. 5568

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 ed in particolare gli articoli 26, 27 e 32;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55 del 31 gennaio 2013, con particolare riferimento all'art. 54 "Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca";
- Visto il Regolamento Generale del Centro Linguistico dell'Università per Stranieri di Siena - CLUSS, emanato con D.R. n. 17 del 14 gennaio 2010 e modificato con D.R. n. 153 del 31 marzo 2010;
- Visto il "Regolamento Quadro per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e Servizi" emanato con D.R. n. 363.15 del 10 agosto 2015;
- Vista le delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 17 gennaio e 4 aprile 2017;
- Vista le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 gennaio e 4 aprile 2017;

DECRETA

L'emanazione del REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DL CENTRO LINGUISTICO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 17 del 14 gennaio 2010 e modificato con D.R. n. 153 del 31 marzo 2010, è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena, 10 aprile 2017

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)

**REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO LINGUISTICO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
(CLUSS)**

Art. 1

Costituzione del Centro CLUSS

1. Il Centro di Ricerca e Servizi - CLUSS – Centro Linguistico dell'Università per Stranieri di Siena, di seguito denominato "Centro", è costituito ai sensi dell'art. 26 dello Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, ed è preposto all'organizzazione, erogazione, innovazione e ricerca inerente la didattica dei corsi di lingua italiana attivati dall'Università, riconosciuti secondo i sistemi di accreditamento vigenti, il sistema ECTS per le istituzioni europee e il sistema dei CFU per il sistema formativo italiano.
2. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 54 del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Quadro per la Realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e di Servizi, l'organizzazione e il funzionamento del Centro.

Art. 2

Finalità, compiti e obiettivi del Centro

1. Il Centro organizza l'insegnamento della lingua italiana, nonché azioni di ricerca scientifica ad esso attinenti.
2. Il Centro si propone in particolare di:
 - a) organizzare corsi di lingua e cultura italiana a stranieri per gli studenti iscritti all'Università;
 - b) favorire lo studio della lingua e della cultura italiana a stranieri in rapporto a specifiche esigenze formative;
 - c) organizzare corsi e attività formative sussidiarie e forme di autoapprendimento relativamente all'insegnamento della lingua italiana e della cultura italiana a stranieri, anche in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
 - d) coordinare le attività dei docenti di lingua e dei collaboratori esperti linguistici incaricati dell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, nonché di specifici aspetti della sua cultura;
 - e) progettare e realizzare percorsi didattici, anche su supporto multimediale e informatico, per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, anche in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
 - f) organizzare seminari, conferenze e corsi per la presentazione dei risultati delle sperimentazioni didattiche e delle ricerche teoriche condotte dal Centro, in autonomia o in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
 - g) organizzare e gestire dal punto di vista didattico percorsi di Alta Formazione (Master) nel settore della didattica dell'italiano a stranieri in relazione alle finalità del Centro, in autonomia o in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
 - h) curare la documentazione relativa agli studi e alle ricerche svolte in relazione alle attività e finalità del Centro;
 - i) promuovere rapporti e realizzare progetti con istituzioni italiane e straniere in relazione alle attività e finalità del Centro;
 - j) produrre materiali relativi alle attività e alle finalità del Centro e curarne la pubblicazione;
 - k) promuovere, organizzare e svolgere anche in collaborazione con enti pubblici e privati, altre attività didattiche e di ricerca collegate alle finalità del Centro;

- l) promuovere attività di studio e di ricerca in relazione alle attività del Centro, in autonomia o in collaborazione con gli altri Centri;
 - m) svolgere attività in conto terzi e di consulenza, collegate alle finalità del Centro, per strutture esterne o interne all'Università.
3. Il Centro svolge funzioni di supporto alle attività didattiche finalizzate al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo quali tirocinio, tutorato, orientamento, progettazione di materiali didattici e integrazione della didattica.

Art. 3

Gestione amministrativo-contabile e programmazione

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 1 dello Statuto e nel rispetto dei principi contabili relativi al Bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010, il Centro ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e può anche coordinarsi con gli altri Centri per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse.
2. Il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ciascun anno, una programmazione annuale e triennale delle attività, come indicato nel Regolamento amministrativo-contabile dell'Ateneo.
3. Tale programmazione, comprensiva dei costi e dei proventi che si prevedono necessari al Centro per l'anno successivo, in accordo con le direttive di Ateneo, è presentata al Rettore entro il 15 ottobre di ciascun anno, o comunque quando richiesto dagli Organi di governo dell'Ateneo.
4. Il Centro può svolgere attività innovative e sperimentali, anche in coordinamento con gli altri Centri, al fine di reperire risorse aggiuntive per realizzare i propri obiettivi; la programmazione di tali attività deve essere approvata dal Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 4

Organi del Centro

1. Gli organi del Centro sono: il Direttore, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Docenti.
2. Per l'esercizio delle diverse cariche di cui al presente articolo non è previsto alcun compenso salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 5

Direttore

1. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Quadro, il Direttore del Centro è nominato dal Rettore fra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo con specifiche competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto delle attività del centro, dopo aver acquisito il parere consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di indisponibilità dei professori e dei ricercatori, o in caso di mancanza, fra di loro, delle competenze specialistiche richieste dalla direzione della struttura, il Rettore può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Università.
3. Il Rettore, ai sensi dell'art. 26 comma 3 dello Statuto può, sulla base di motivate ragioni e sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, revocare l'incarico di Direttore del Centro e procedere a nuova nomina.
4. Il Direttore del Centro dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
5. Il Direttore svolge compiti di coordinamento e gestione delle attività del Centro.
6. In particolare il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli e all'interno dell'istanza di coordinamento dei Centri come indicato all'art. 10 del Regolamento Quadro;

- b) svolge funzioni propositive relative alle attività del Centro;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle attività del Centro;
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Docenti e vigila sull'esecuzione dei loro deliberati;
 - e) propone al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno, i piani annuali e pluriennali delle attività, i prospetti di spesa e le richieste di risorse, comprese quelle relative al personale a contratto, come indicato al precedente art. 3;
 - f) trasmette agli Organi competenti le delibere del Consiglio Direttivo;
 - g) presenta al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Docenti, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta e un rendiconto gestionale come previsto all'art. 11, i quali sono successivamente trasmessi al Rettore;
 - h) propone al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Quadro, ove venissero istituite, i nominativi dei responsabili di Sezioni e del Coordinatore tecnico Scientifico;
 - i) propone al Rettore la stipula di convenzioni con enti italiani e stranieri;
 - j) esprime il parere sulla stipula di convenzioni proposte da altri organi o strutture dell'Ateneo, sulle materie di propria pertinenza;
 - k) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti;
 - l) si coordina sistematicamente e periodicamente con i Direttori degli altri Centri;
 - m) sottopone al Consiglio Direttivo l'istituzione o la cessazione di ricerche/ linee di ricerca / blocchi di linee di ricerca, nonché sottopone al Consiglio Direttivo le richieste e proposte relative a attività di ricerca e/o formative eventualmente provenienti anche da personale non facente parte del Centro;
 - n) autorizza l'adesione e/o la collaborazione alle attività di altri Centri del personale assegnato al Centro; l'autorizzazione non può provocare interferenze sulle attività del Centro né può avere come conseguenze la mobilitazione di ulteriori risorse per l'espletamento delle attività del Centro.
7. In caso di assenza o temporaneo impedimento il Direttore è sostituito dal componente più anziano del ruolo più alto del Consiglio Direttivo.

Art. 6 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo interno di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività del Centro.
2. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno: una per la programmazione scientifica e budgetaria e l'altra per la rendicontazione/monitoraggio delle attività svolte, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
3. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sugli aspetti generali politico-organizzativi di pertinenza del Centro;
 - b) approvare il piano annuale e pluriennale delle attività come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile;
 - c) deliberare, entro il 15 marzo di ogni anno, sulla relazione presentata dal Direttore del Centro a rendiconto e monitoraggio dell'attività svolta nell'anno precedente, come indicato al successivo art.11;
 - d) deliberare l'utilizzazione di fondi disponibili, destinati al conseguimento delle finalità del Centro, nei limiti di quanto disposto dalle delibere del Consiglio di Amministrazione ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento amministrativo-contabile;
 - e) avanzare ai competenti organi di governo dell'Ateneo le richieste di mezzi finanziari e personale in relazione a motivate esigenze di funzionamento del Centro;

f) deliberare su tutte le iniziative che valgano a migliorare la funzionalità del Centro ed esprimersi in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;

g) promuovere l'aggiornamento del personale afferente al Centro;

h) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche relativamente a quote di iscrizioni dei corsi promossi da Centro;

i) proporre agli Organi competenti dell'Ateneo le modifiche al presente Regolamento;

l) formulare pareri, su proposta del Direttore, in merito alla stipula di convenzioni con enti italiani e esteri;

m) esercitare tutte le altre attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo dell'Ateneo.

4. Partecipa alle sedute del Consiglio in qualità di segretario verbalizzante, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, il Responsabile del Coordinamento amministrativo dei Centri o un suo delegato.

Art. 7

Composizione e nomina dei membri del Consiglio Direttivo

1. In totale il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può essere superiore a sette e comunque di numero dispari.

2. Il Consiglio Direttivo è così composto:

- il Direttore del Centro che ne fa parte di diritto e lo presiede;

- 2 (due) rappresentanti dei docenti di lingua italiana a tempo indeterminato;

- 2 (due) rappresentanti dei collaboratori esperti linguistici di lingua italiana a tempo indeterminato.

- 2 (due) docenti, ricercatori o professori di I o di II fascia, di ruolo presso l'Ateneo che abbiano manifestato la volontà di collaborare con il Centro, in relazione a specifici progetti o programmi.

3. I membri del Consiglio sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. È consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo per via telematica.

5. La partecipazione della rappresentanza al Consiglio Direttivo non può costituire oggetto di delega.

6. Il Direttore ha la facoltà di invitare alle riunioni del Centro esperti esterni e docenti dell'Ateneo per discutere particolari punti all'ordine del giorno senza incidere sul numero legale e senza diritto di voto.

7. I membri del Consiglio sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 8

Modalità di elezione delle rappresentanze nel Consiglio Direttivo del Centro

1. I membri del Consiglio sono eletti dai docenti di lingua italiana e dai collaboratori esperti linguistici a tempo indeterminato che fanno parte del Centro, tra il personale delle medesime categorie che abbiano presentato la candidatura per tale incarico.

2. È ammessa la presentazione di candidature entro una settimana dalle elezioni.

3. Al termine del loro mandato o in caso di dimissioni anticipate, si dovrà procedere a una nuova elezione.

4. Il seggio per le elezioni delle rappresentanze è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti estratti a sorte dal Direttore del Centro, in pubblica seduta, fra il personale del Centro, attingendo, se necessario, al personale degli altri Centri o al Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio.

5. In caso di impossibilità a svolgere l'incarico, i membri effettivi sono sostituiti dai membri supplenti.
6. Il seggio elettorale è aperto al massimo per tre ore.
7. Gli elenchi degli elettori sono affissi all'albo del Centro almeno 7 giorni prima delle votazioni.
8. Le elezioni avvengono per voto limitato ad una sola preferenza.
9. Per quanto riguarda la validità delle votazioni e le modalità di scrutinio, si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 9 Collegio Docenti

1. Il Direttore convoca, almeno due volte l'anno o su specifica richiesta di un terzo dei membri, il Collegio Docenti a cui partecipano tutti i docenti di lingua italiana e i collaboratori esperti linguistici che fanno parte del Centro.
2. Il Collegio Docenti è convocato per:
 - a) coordinare la programmazione e l'organizzazione dei corsi;
 - b) valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati e proporre misure per il miglioramento;
 - c) avviare specifiche attività quali sperimentazioni e monitoraggi, finalizzate al miglioramento dell'offerta didattica, anche entro progetti di ricerca.
3. La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un'unità di personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro.

Art. 10 Personale del Centro

1. Fanno parte del Centro
 - i docenti di lingua italiana e i collaboratori esperti linguistici a tempo indeterminato;
 - il personale tecnico e amministrativo assegnato al Centro.
2. Possono aderire al Centro, in relazione a specifici progetti:
 - a) professori e ricercatori che siano coinvolti e partecipino a linee di attività e ricerca del Centro.
3. Collaborano con il Centro:
 - a) personale a contratto selezionato secondo le norme vigenti;
 - b) assegnisti di ricerca o altre figure finanziate dal Centro su fondi di propria pertinenza;
 - c) personale in mobilità internazionale che, per le proprie competenze, faccia richiesta di svolgimento delle attività presso il Centro;
 - d) altre categorie di personale, che abbiano una comprovata competenza scientifica in relazione a specifiche aree.
4. I docenti di lingua italiana e i collaboratori esperti linguistici possono svolgere attività negli altri Centri dell'Ateneo previa autorizzazione del Direttore del Centro e previa presentazione di una richiesta dettagliata contenente gli obiettivi della collaborazione; tale richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima l'inizio dell'attività.
5. La stessa procedura è prevista per eventuali collaborazioni con soggetti esterni.
6. L'impegno discendente da tali collaborazioni non può prevalere o interferire con quello previsto per il Centro CLUSS.
7. Le eventuali richieste di adesione e collaborazione con il Centro vanno indirizzate al Direttore che le comunicherà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art. 11
Monitoraggio e rendicontazione

1. Entro il 15 marzo di ogni anno il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta, anche in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Amministrativo-contabile.
2. La relazione, e qualsiasi altra forma di monitoraggio richiesta, sono trasmesse al Rettore.

Art. 12
Norme transitorie e finali

1. In attesa della costituzione del Consiglio Direttivo, da espletarsi entro 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento, quanto di competenza di tale organo spetta al Direttore. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle Leggi, allo Statuto, al Regolamento Quadro, e al Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.